



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

OTTORINO RESPIGHI

LATINA

Latina, 30.10.2018.

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21.12.1999, n.508 concernente la “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Statale di Musica “*Ottorino Respighi*” di Latina;

VISTO il Regolamento del Consiglio Accademico del 27 aprile 2007;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un aggiornamento del precedente Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico del 27 aprile 2017

VISTO parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 10 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico che sostituisce il precedente del 27 aprile 2007

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1

(Composizione del Consiglio Accademico)

La composizione del Consiglio Accademico è definita dall'art. 17, comma 2 dello Statuto.

Le incompatibilità sono definite dall'art. 15 del “Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico”.

I componenti del Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

I casi di decadenza sono quelli previsti dall'art. 16 del “Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico” e quelli previsti dall'art. 14 del “Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti.

Nei casi di anticipata cessazione dal mandato di uno o più docenti si applica quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del “Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico”.

Nei casi di anticipata cessazione dal mandato di uno o più studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro 30 giorni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

I Consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Qualora il Direttore Vicario sia nominato al di fuori del Consiglio Accademico, ha titolo di assistere alle riunioni e a esprimere parere consuntivo.

Art.2

(Segretario e verbalizzazione delle riunioni)

Il Direttore designa il segretario verbalizzante tra i membri del Consiglio Accademico o tra il personale dell'area amministrativa; la funzione di segretario verbalizzante può essere espletata dal Direttore stesso.

Entro i due giorni successivi alla riunione il segretario verbalizzante redige e invia tramite mezzi telematici una bozza di verbale ai Consiglieri presenti alla riunione. A partire dal terzo giorno successivo alla riunione, i Consiglieri hanno due giorni di tempo per proporre emendamenti alla suddetta bozza.

Le richieste di modifica del testo devono essere inviate sempre in via telematica in forma di risposta multipla al segretario verbalizzante e a tutti i presenti. A partire dal quinto giorno e al massimo entro una settimana dall'assemblea, il segretario verbalizzante redige la versione definitiva del verbale e la invia ai presenti, i quali hanno, a partire dall'invio della versione definitiva, due giorni di tempo per votarne l'approvazione; il voto sulla versione definitiva avviene sempre in via telematica mettendo in lettura tutti i presenti alla riunione.

In caso di mancata espressione del voto il verbale si intende approvato (silenzio/assenso); trascorsi questi due giorni, se la versione definitiva ottiene la maggioranza delle approvazioni, essa diviene ufficiale ed è pubblicabile.

Le deliberazioni assunte del Consiglio Accademico sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione hanno carattere di riservatezza.

Art.3

(Competenze del Consiglio)

Le competenze del Consiglio Accademico sono definite dall'art. 17 dello Statuto e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Art.4

(Convocazione)

Il Consiglio Accademico del Conservatorio si riunisce su convocazione del Direttore o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio Accademico, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore di norma cinque giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, telefonica, ovvero a mezzo fax o posta elettronica purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

Art.5

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

L'adunanza del Consiglio Accademico è valida se interviene la maggioranza (meta più uno) dei componenti incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Direttore.

Il Consiglio Accademico assume le sue deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

In caso di necessità e di indifferibile e motivata urgenza, il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, acquisendo per le vie brevi, ove possibile, il parere preventivo dei Consiglieri e sottoponendo tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio Accademico nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6

(Articolazioni del Consiglio Accademico)

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio Accademico può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva. Le riunioni si possono svolgere, oltre che con la presenza fisica dei Consiglieri in sede, in modalità di videoconferenza; è altresì possibile una modalità mista.

Art. 7

(Obblighi dei Consiglieri)

I Consiglieri docenti sono obbligati (ex artt. 25 e 49, lett. b del CCNL – comparto AFAM del 16 febbraio 2005) a partecipare alle sedute regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni il Consigliere docente è tenuto a spostare la lezione, nell'ambito del monte ore annuo, dandone avviso agli studenti.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare ai lavori dell'intera seduta. Qualora, per gravi e giustificati motivi, un Consigliere si allontani prima della fine dei lavori, la sua presenza sarà considerata valida ai fini del computo delle presenze se avrà partecipato almeno ai 2/3 della durata dell'intera riunione.

I Consiglieri studenti sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni, per il Consigliere studente l'obbligo di frequenza si considera assolto.

In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari o motivati, nonché certificati impegni artistici) i Consiglieri devono darne tempestivo avviso al Direttore in forma scritta.

I Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere un comportamento adeguato al ruolo istituzionale che ricoprono sia all'interno dell'Istituto sia quando lo rappresentano all'esterno dello stesso.

Ogni Consigliere, e comunque ogni partecipante alle sedute del Consiglio, è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni avvenute.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

Art. 8
(Modifiche)

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Accademico.

Art. 9
(Efficacia)

Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal momento della sua deliberazione in Consiglio di Amministrazione (art.7 del D.P.R.132).

IL DIRETTORE
f.to Prof. Giovanni Borrelli

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Raffaele Riccardi